

## REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'IMPORTO *UNA TANTUM* AI PROFESSORI E AI RICERCATORI DI RUOLO PREVISTO DAL D.M. N. 197/2018 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 629, DELLA LEGGE n.205/2017

### Art. 1

#### Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'attribuzione dell'importo *una tantum* ai professori e ai ricercatori di ruolo previsto, a seguito di valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei docenti interessati, dal D.M. n. 197/2018 in attuazione dell'art. 1, comma 629, della legge n. 205/2017.
2. L'esito della valutazione individuale di cui al comma precedente consiste in un giudizio positivo o negativo, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. n. 197/2018 sono chiamati alla valutazione i professori e i ricercatori di ruolo in servizio alla data del 1° gennaio 2018 e che lo erano alla data del 1° gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, e che avrebbero potuto maturare nel quinquennio 2011-2015 la progressione stipendiale per classi e scatti, ai sensi del D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle correlate disposizioni di proroga.
4. Gli oneri per l'attribuzione dell'importo di cui si tratta sono a carico del Bilancio di Ateneo a valere sulle risorse stanziare in applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1.

### Art. 2

#### Avvio del procedimento di valutazione e presentazione delle domande

1. Il procedimento di valutazione è avviato mediante pubblicazione all'Albo informatico di Ateneo del provvedimento del Rettore contenente l'elenco dei soggetti chiamati alla valutazione.
2. In applicazione del comma 629 dell'art. 1 della legge n. 205/2017 saranno inseriti nell'elenco i professori e i ricercatori universitari di ruolo regolarmente in servizio in tutto o in parte nel periodo di riferimento.
3. I soggetti chiamati alla valutazione e che intendono parteciparvi devono presentare, entro il termine stabilito nel messaggio indicato nel seguito del presente comma, apposita domanda di attribuzione dell'importo *una tantum* contenente una dichiarazione concernente le attività didattiche e di ricerca svolte nel quinquennio 2011/2015 o nel più breve periodo in cui hanno prestato servizio presso l'Università di Genova; il richiedente ha facoltà di indicare anche gli incarichi gestionali svolti. La dichiarazione è resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con le conseguenti sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di affermazioni mendaci. Contestualmente alla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 1, ai docenti interessati viene inviato, all'indirizzo della casella istituzionale, un messaggio di posta elettronica con le opportune indicazioni per il reperimento e la compilazione del modulo di domanda; sarà altresì indicato il termine di presentazione della stessa.
4. Il modulo per la domanda di cui al comma 3 è predisposto per indicare le generalità del richiedente, il dipartimento di afferenza, il periodo di servizio prestato presso

l'Università di Genova e per rendere la dichiarazione di assolvimento degli obblighi istituzionali nel periodo di riferimento; consente inoltre l'esposizione degli incarichi gestionali disimpegnati.

### Art. 3

#### Commissione di valutazione

1. La procedura di valutazione è effettuata da un'apposita Commissione nominata dal Rettore, su designazione del Consiglio di Amministrazione.
2. La Commissione è composta da cinque professori ordinari, uno per Scuola e altrettanti supplenti i quali intervengono alle riunioni in caso di assenza o impedimento del componente titolare della stessa Scuola. Il Presidente è indicato dal Rettore e a lui compete la convocazione delle riunioni, anche con riferimento alla partecipazione dei componenti supplenti in caso di accertata indisponibilità dei titolari. La valutazione dei componenti titolari è effettuata dalla Commissione con l'intervento dei soli supplenti, convocati e presieduti dal componente indicato dal Rettore.

### Art. 4

#### Procedura di valutazione

1. La Commissione si riunisce la prima volta per esaminare le domande pervenute entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse. Le domande sono esaminate seguendo l'ordine alfabetico dei richiedenti.  
La procedura di valutazione si svolge in conformità alle disposizioni normative e regolamentari sullo stato giuridico dei docenti universitari.
2. Saranno valutati positivamente i richiedenti che sulla base delle dichiarazioni rese risultino avere conseguito entrambi i risultati di seguito esposti:
  - attività didattica: assolvimento, in ciascuno degli anni di riferimento degli obblighi istituzionali stabiliti per il regime d'impegno a tempo pieno o definito;  
I ricercatori oltre allo svolgimento di eventuale attività didattica frontale, indicano l'assolvimento degli obblighi istituzionali mediante i compiti di didattica integrativa, di servizio agli studenti e di verifica dell'apprendimento;
  - attività di ricerca: almeno tre pubblicazioni ovvero una monografia di almeno 150 pagine nel periodo di riferimento debitamente inserite in IRIS. La produzione richiesta è proporzionalmente ridotta nel caso in cui il servizio da valutare sia inferiore al quinquennio. In quest'ultimo caso, fatta salva l'equipollenza della monografia, sarà richiesta almeno una pubblicazione fino a due anni di servizio ed un'altra fino a quattro. Le frazioni di anno superiori al semestre si computano per anno intero.

### Art. 5

#### Comunicazione dell'esito della procedura di valutazione

1. La Commissione redige apposito verbale delle operazioni di valutazione.
2. In caso di giudizio negativo, l'Amministrazione comunica al soggetto interessato le motivazioni espresse dalla Commissione, assegnando altresì un termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per formulare eventuali osservazioni. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento di eventuali osservazioni, la Commissione esprime il giudizio definitivo e lo trasmette all'Amministrazione.

3. Al termine del complessivo lavoro di valutazione da parte della Commissione, viene emanato il Decreto Rettorale contenente l'elenco definitivo dei soggetti beneficiari e gli importi da assegnare a ciascuno secondo quanto disposto nell'articolo successivo.

#### Art. 6

##### Quantificazione e attribuzione dell'importo *una tantum*

1. La quantificazione dell'importo *una tantum* da attribuire a ciascun beneficiario è effettuata in applicazione delle prescrizioni contenute nel D.M. n. 197/2008; a tal fine le riduzioni di cui all'art. 2, comma 3, lettera a) sono rispettivamente determinate nel 25 e nel 45 per cento.
2. L'importo di cui al comma precedente è corrisposto in due annualità proporzionalmente all'attribuzione dei fondi ministeriali.
3. Il sistema di calcolo e attribuzione degli importi individuali indicato nei due commi precedenti comporta la redistribuzione di cui all'art. 2, comma 4, del D.M. n. 197/2018.

#### Art.7

##### Disposizioni transitorie e finali

Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nell'albo informatico dell'Ateneo